Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Venerdì, 21 settembre 1973** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1973, n. **550**.

Norme regolamentari per l'accesso alla carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, relativo allo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, con norme di esecuzione del citato statuto;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 700, istitutiva del ruolo organico unico del personale della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1962, n. 1437, relativo, tra l'altro, alla determinazione del titolo di studio necessario per l'ammissione ai concorsi di accesso alla carriera del personale di concetto del ruolo unico di cui alla richiamata legge 30 luglio 1959, n. 700;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'ordinamento vigente dell'istruzione unica;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale (ragioniere economo) del personale della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di ragioniere e perito commerciale;

diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore;

diploma di economa dietista.

Sono abrogate le disposizioni dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1962, n. 1437, nella parte relativa al titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* **1973**
Atti di Governo, registro n. 260, *foglio n.* 15. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1973, n. 551.

Modificazioni allo statuto della fondazione « Dott. Carlo Sai », con sede in Trieste.

N. 551. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono approvate le modifiche agli articoli 5 e 8 dello statuto della fondazione « Dott. Carlo Sai », con sede in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 260, *foglio n.* 14. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1973, n. 552.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Maria in Cielo, dal duomo di Napoli nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù, in Napoli.

N. 552. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Napoli in data 7 marzo 1972, integrato con dichiarazione del 9 ottobre 1972, relativo alla ripartizione del territorio della parrocchia di S. Maria in Cielo nel duomo di Napoli fra le parrocchie limitrofe, ed al trasferimento del beneficio parrocchiale nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Barra di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 260, *foglio n.* 37. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1973, n. 553.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del S. Cuore di Gesù, in S. Raffaele Cimena.

N. 553. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del S. Cuore di Gesù, in S. Raffaele Cimena (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 260, *foglio n.* 31. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1973, n. 554.

Autorizzazione all'Università italiana per stranieri di Perugia ad acquistare un immobile.

N. 554. Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università italiana per stranieri di Perugia viene autorizzata ad acquistare un complesso immobiliare di proprietà del sig. Pierfranco Piccolomini Sereni Bonucci, sito in Perugia, località Colombella, descritto nel nuovo catasto terreni del comune di Perugia ai fogli 162, 182, 183 e nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 8736, foglio 182 e alla partita 13609, foglio 182, al prezzo di L. 300.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 260, *foglio n.* 18. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1973, n. 555.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 555. Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare, dalla sig.ra Iside Benatti, un appartamento composto di ampio ingresso, di tre vani ad uso ufficio, del servizio igienico e del ripostiglio al 2° piano nonchè di altro ripostiglio al piano attico (4° piano), sito in Pesaro, via Diaz 53, al prezzo di lire 8.900.000, da destinare a sede della locale sezione provinciale.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 260, *foglio n.* 23. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 1973.

Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori) e sue successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'E.N.A.L. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478, e modificato con successivi decreti del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 1408, e 1° settembre 1971, n. 1015;

Visto l'art. 4 dello statuto anzidetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 1973, con il quale il signor Domenico Zaccari è stato nominato, in rappresentanza della categoria dei lavoratori, componente del consiglio di amministrazione dell'E.N.A.L., per la durata di un quadriennio;

Considerato che, a seguito del decesso del sig. Zaccari, occorre procedere alla sua sostituzione nel predetto incarico;

Vista la designazione a tal fine formulata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Il sig. Mario Benedetti è nominato, in rappresentanza della categoria dei lavoratori, componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del signor Domenico Zaccari, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1973

RUMOR

(11092)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1973.

Ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Valle d'Aosta.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata, alla ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Valle d'Aosta, essendo scaduto il mandato triennale conferito a detto comitato con decreto di data 17 marzo 1969;

Viste le designazioni degli enti e delle amministrazioni interessate;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale della Valle d'Aosta - ufficio del medico regionale, è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Valle d'Aosta, così composto:

Presidente:

il Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.

Componenti:

l'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale della Valle d'Aosta;

il medico regionale della Valle d'Aosta;

l'ufficiale sanitario del comune di Aosta;

il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte;

il capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile del Piemonte e Valle d'Aosta;

il direttore del reparto medico micrografico del laboratorio regionale d'igiene e profilassi di Aosta;

il direttore del reparto chimico del laboratorio regionale d'igiene e profilassi di Aosta;

Ermini ten. col. Virgilio, esperto meteorologo;

l'ispettore della prima zona dei vigili del fuoco;

il comandante regionale dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta;

il direttore della sezione piemontese settentrionale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

il capo dell'ispettorato medico regionale di Torino;

Artaz dott. Carlo, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

l'assessore regionale all'industria e commercio della Valle d'Aosta;

Marcoz dott. Oreste, esperto dell'Assessorato regionale all'industria e commercio della Valle d'Aosta.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Franco Brugnola funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti e categorie interessate; dovrà inoltre sentire gli ufficiali sanitari dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato, ai fini del trattamento di missione, viene attribuito il parametro 530.

All'atto della liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti del comitato verranno osservate le norme sancite dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1973
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 227

(11140)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1973.

Delimitazione del territorio di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Bianco Pisano di San Torpé ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Bianco Pisano di S. Torpé » corredata dal parere favorevole del comitato regionale dell'agricoltura per la Toscana;

Sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini che, con delibera del 3 marzo 1971, ha proposto che la denominazione « Bianco Pisano di San Torpé » non venga riconosciuta per ora quale denominazione di origine controllata ma rimanga nella categoria delle denominazioni di origine semplice;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla delimitazione della zona di produzione del vino sopracitato;

Decreta:

La zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Bianco Pisano di San Torpé » è delimitata come appresso:

Partendo dalla località Bocca d'Elsa, sul confine provinciale Pisa-Firenze, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo detto confine provinciale fino alla carreggiabile che passa da « Serra », quota 191 comune di Peccioli e piegando ad ovest percorre la strada che

per Cedri, Montelopio, Fabbrica di Peccioli, scende nella valle dell'Era. Per una carrareccia raggiunge il Molino Ripassaia, Tonaca (quota 80) e raggiunge il fiume Era per la strada campestre; ne costeggia la riva destra verso sud-est e lo supera all'altezza del guado, quindi prende la strada che porta a Ca il Molino (quota 80).

Per la carrozzabile raggiunge Fabbri, attraversa il torrente Ragone e sale a nord per la strada statale Volterrana fino al km 14,250; piega quindi ad ovest e seguendo la carrareccia per Ragoncino e colle dell'Asino attraversa il botro al Piano, sotto quota 98. Poi segue la carreggiabile, passando a nord di Vezzano, Ca S. Valeriano e Ca S. Francesco e risalendo a nord raggiunge il torrente Fosce, che risale verso sud per 500 metri fino alla carrareccia che porta a Il Casino da qui per il podere Trieste passa sotto Montaute e si identifica con il rio Cecinella che risale per 500 metri piegando quindi a nord fino ad un piccolo affluente di sinistra del rio stesso proveniente da quota 255; passando sotto Piano delle Vigne segue un sentiero a nord-ovest che scende nel torrente Sterza.

Da questo punto la delimitazione risale il suddetto torrente (che è anche il confine comunale di Chianni con Laiatico e poi di Riparbella) giungendo all'estremo sud del comprensorio, dove il rio Gusciane si immette nella Sterza, a nord di quota 460.

La delimitazione risale quindi a nord-ovest, indi a nord seguendo sempre il confine del comune di Chianni fino a quota 527, sotto monte Prunicce; da qui volge ad ovest e per quota 462 ed il botro Riseccoli arriva al lago Solvay nel punto di immissione del botro suddetto. Percorre la riva est del lago, risale un tratto del fiume Fine e il botro del Ricavo fino a quota 93, piega a nord-ovest e per quota 139 e la Pieve di S. Luce raggiunge quota 102, quindi segue la strada che passa per quota 133 e che costeggia il tratto pianeggiante della riva destra del fiume Fine, si collega con la carrareccia che sale a quota 122, dove ritrova e risale il fiume Fine fino all'incrocio con la via S. Luce Lorenzana che percorre verso nord fino a quando, nei pressi di Ca S. Alberto, non trova il confine comunale S. Luce Casciana Terme, che segue sempre verso nord fino a toccare quello di Lorenzana che costeggia per 200 metri a sud.

Quindi per la carreggiabile passa per Toraglia, Petruccaia 1° e 2° e risale verso nord-ovest a Ca Disperato per poi ridiscendere a sud-ovest per Ca Mandriacce fino ad incontrare nuovamente il confine comunale prima di Lorenzana e poi di Fauglia e, passando per Pozzavilla raggiunge la ferrovia Cecina-Pisa.

Attraversando la ferrovia risale verso nord-est e per quota 44 piega verso nord-ovest per Mezzastrada, Ca Larignano e quota 108; gira a nord intorno a Postignano e raggiunge la strada Torretta Acciaiolo al km 0,800. Arrivando a Torretta segue la statale Pisana-Livornese a nord fino al km 16,500 e raggiunge il casello ferroviario.

A questo punto entra nella provincia di Livorno seguendo la ferrovia Pisa-Cecina fino all'incrocio con la statale 67-*bis* (km 11).

La delimitazione volge ora ad est e percorre la strada statale 67-*bis* fino al passaggio a livello di Fornacette, segue quindi la linea ferroviaria Pisa-Firenze fino al passaggio a livello di La Rotta; poi si immette nuovamente nella Tosco-Romagnola al km 25,500 che percorre fino a San Romano. Da qui piega a nord, tocca la stazione ferroviaria e, andando quindi a destra per Ca Guicciardini arriva a Ponte a Egola, discende il fiume Egola fino al confine della provincia e lo segue fino a Bocca d'Elsa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1973
Registro n. 21 Agricoltura e foreste, foglio n. 370

(11094)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Nuratex e Nuralack di Olbia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che le ditte Nuratex e Nuralack di Olbia, hanno in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Nuratex e Nuralack di Olbia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 agosto 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(11133)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Imbottigliamento birra Dreher di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Imbottigliamento birra Dreher di Pescara ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Imbottigliamento birra Dreher di Pescara.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(11134)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1973.

Istituzione delle sezioni doganali « Aeroporto di Orio al Serio » e « Magazzini raccordati di Rogoredo ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante « Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonchè la competenza per materia delle dogane di 2ª e di 3ª categoria;

Vista la domanda della S.A.C.B.O. S.p.a. - Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio, intesa ad ottenere l'istituzione di una sezione doganale presso l'aeroporto di Orio al Serio;

Vista la domanda della « Magazzini raccordati di Rogoredo » S.p.a intesa ad ottenere l'istituzione di una sezione doganale presso i propri impianti siti in Milano, via Toffetti, 94;

Considerata l'opportunità di aderire alle cennate richieste;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite le sezioni doganali « Aeroporto di Orio al Serio » e « Magazzini raccordati di Rogoredo » dipendenti rispettivamente dalle dogane di Bergamo e di Milano.

Ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le facoltà delle predette sezioni doganali saranno attribuite dal capo della circoscrizione doganale competente.

Si osserva, per entrambe le sezioni doganali, la disposizione di cui all'ultimo comma del citato art. 9, del testo unico predetto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1973

Il Ministro: COLOMBO

(11128)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1973.

Autorizzazione alla Banca federale di Amatrice, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio dei comuni di Roma, Posta, Borbona e Pizzoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 1958, con il quale la Banca federale di Amatrice, Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Amatrice (Rieti), è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal

relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Amatrice, Antrodoco, Leonessa (Rieti), e Campotosto (L'Aquila);

Vista la domanda presentata dalla banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca federale di Amatrice, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Amatrice (Rieti), con il decreto in data 21 gennaio 1958, di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Roma, Posta e Borbona (Rieti) e Pizzoli (L'Aquila).

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca federale di Amatrice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1973

Il Ministro: LA MALFA

(10995)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1973.

Classificazione fra le provinciali di una strada in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 ottobre 1960, n. 1014;

Vista la nota del 29 marzo 1972, n. 569, con la quale l'amministrazione provinciale di La Spezia ha deliberato di chiedere la classificazione tra le strade provinciali della strada comunale « Schiappacasse-Caranza-Cappelletta » dell'estesa di km. 7 + 400;

Visto il voto del 15 maggio 1973, n. 117, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la strada anzidetta possiede i requisiti di cui all'art. 4, lettera *d*), della citata legge n. 126 e può, quindi, essere classificata provinciale;

Ritenuto, pertanto, che la strada in parola può essere provincializzata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 la strada di cui alle premesse dell'estesa di km. 7 + 400 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1973

Il Ministro: LAURICELLA

(11138)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sui servizi aerei e allegati, concluso a Roma il 10 marzo 1969.

Il 3 agosto 1973 è stato perfezionato a Mosca lo scambio delle notifiche previsto dall'art. 18 dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sui servizi aerei e allegati, concluso a Roma il 10 marzo 1969, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973, n. 375, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 13 luglio 1973.

L'accordo è entrato in vigore il 18 agosto 1973.

(11070)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Ugo De Tiberis, nato a San Pelino, frazione di Avezzano (L'Aquila) il 3 dicembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria civile sottosezione trasporti conseguito presso l'Università di Roma il 30 maggio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(11003)

Il dott. Dario Tosi, nato a Conselve (Padova) il 22 agosto 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Padova l'11 novembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(11002)

La dott.ssa Caterina Crocchiolo, nata a Salaparuta (Trapani) il 30 gennaio 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze naturali conseguito presso l'Università di Palermo il 13 luglio 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(11004)

La dott.ssa Maria Cristina Bazzoni, nata a Porto Torres (Sassari) il 23 febbraio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Cagliari il 26 giugno 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(11005)

Il dott. Umberto Batelli, nato a Chianciano Terme (Siena) il 7 settembre 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Siena il 3 marzo 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(11006)

Il dott. Giuseppe Sola, nato a Taranto il 29 gennaio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Pavia il 7 novembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(11007)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 487-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 487-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Corvani Alfredo, con sede in Milano, via Tito Livio n. 21.

(11182)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Burgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1973, il comune di Burgio (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.310.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11073)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1973, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 303, il ricorso straordinario prodotto dal sig. Domenico De Ritis il 6 giugno 1970 è respinto.

(11031)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 176

Corso dei cambi del 18 settembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	564,50	564,50	564 —	564,50	565 —	564,45	564,25	564,50	564,50	564,50
Dollaro canadese	558,60	558,60	558,50	558,60	560,25	558,50	558 —	558,60	558,60	558,60
Franco svizzero	188,06	188,06	188 —	188,06	186,65	188,05	188,08	188,06	188,06	188,06
Corona danese	98,90	98,90	98,65	98,90	98,35	98,70	98,90	98,90	98,90	98,90
Corona norvegese	102,30	102,30	102,10	102,30	101,50	102,10	102,25	102,30	102,80	102,30
Corona svedese	134,90	134,90	134,70	134,90	133,70	134,70	134,83	134,90	134,90	134,90
Fiorino olandese	221,65	221,65	221,50	221,65	221 —	221,50	221,65	221,65	221,65	221,65
Franco belga	15,517	15,517	15,50	15,5170	15,12	15,50	15,52	15,5170	15,51	15,51
Franco francese	132,91	132,91	133 —	132,91	131,50	132,70	132,80	132,91	132,91	132,90
Lira sterlina	1365,40	1365,40	1367,50	1365,40	1363 —	1365,20	1366 —	1365,40	1365,40	1365,40
Marco germanico	234,43	234,43	234,23	234,43	231,40	234,25	234,18	234,43	234,43	234,43
Scellino austriaco	31,65	31,65	31,55	31,65	31,21	31,55	31,64	31,65	31,65	31,65
Escudo portoghese	24,35	24,35	24,30	24,35	24,10	24,30	24,30	24,35	24,35	24,35
Peseta spagnola	9,951	9,951	9,95	9,9510	9,95	9,85	9,95	9,9510	9,95	9,95
Yen giapponese	2,129	2,129	2,13	2,1290	2,13	2,10	2,13	2,1290	2,12	2,12

Media dei titoli del 18 settembre 1973

Titolo	
Rendita 5 % 1935	108,175
Redimibile 3,50 % 1934	99,50
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,025
» 5 % (Ricostruzione)	95,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,70
» 5 % (Città di Trieste)	95,50
» 5 % (Beni esteri)	93,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,40
» 5,50 % » » 1968-83	92,50
» 5,50 % » » 1969-84	96 —
» 6 % » » 1970-85	98,65
» 6 % » » 1971-86	97,675
» 6 % » » 1972-87	98,15

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,575
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,25
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,35
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,65
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,625
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 settembre 1973

Valuta	
Dollaro USA	564,375
Dollaro canadese	558,30
Franco svizzero	132,855
Corona danese	98,90
Corona norvegese	102,275
Corona svedese	134,865
Fiorino olandese	221,65
Franco belga	15,518
Franco francese	132,855
Lira sterlina	1365,70
Marco germanico	234,305
Scellino austriaco	31,645
Escudo portoghese	24,325
Peseta spagnola	9,95
Yen giapponese	2,129

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 3 ottobre 1970 al 20 ottobre 1970 a norma dei regolamenti (CEE) n. 311/69, n. 1353/69, n. 1368/69, n. 1578/70, n. 1579/70, n. 1965/70, n. 1992/70 e n. 2014/70 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
		Dal 3-10-1970 Al 7-10-1970	Dall'8-10-1970 Al 20-10-1970
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:		
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6% . .	1,80	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3 %:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D	2,84	2,84
	- l'Algeria	2,96	2,96
	- le altre destinazioni	2,80	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona A	2,00	2,00
	- le altre destinazioni	4,00	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17%	13,40	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% . . .	22,00	22,00
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39% . .	30,00	30,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . .	61,00	61,00
	III. superiore a 45%	61,00	61,00
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:		
	A. senza aggiunta di zuccheri:		
	II. Latte e crema di latte, in polvere:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5%	11,00	11,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	11,00	11,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%	28,10	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% ed inferiore o uguale a 25%	33,20	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	40,00	40,00
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	41,70	41,70
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41% .	41,70	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	53,60	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5%:		
	(aa) denaturati (1)	2,75	2,75
	(bb) altri	11,00	11,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	11,00	11,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
		Dal 3-10-1970 Al 7-10-1970	Dall'8-10-1970 Al 20-10-1970
04.02 (*segue*)	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	28,10	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	33,20	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	40,00	40,00
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29%	41,70	41,70
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	41,70	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . .	53,60	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	4,00	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% . . .	11,00	11,00
	2. altri	13,00	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	4,00	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%	11,00	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 21%	13,00	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	30,00	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . .	54,50	54,50
	2. superiore a 45%	61,00	61,00
	B. con aggiunta di zuccheri:		
	I. Latte e crema di latte, in polvere:		
	ex b) altri, escluso il siero di latte:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	0,1100 (2) per kg	0,1100 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0,1100 (2) per kg	0,1100 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	0,2810 (2) per kg	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	0,3320 (2) per kg	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% .	0,4000 (2) per kg	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0,4170 (2) per kg	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . .	0,5360 (2) per kg	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	0,1100 (2) per kg	0,1100 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0,1100 (2) per kg	0,1100 (2) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
		Dal 3-10-1970 Al 7-10-1970	Dall'8-10-1970 Al 20-10-1970
04.02 (*segue*)	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	0,2810 (2) per kg	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	0,3320 (2) per kg	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	0,4000 (2) per kg	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0,4170 (2) per kg	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	0,5360 (2) per kg	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:		
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	4,25 (3)	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	11,00 (3)	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex. 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45% in peso	0,2700 (2) per kg	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	(11) inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	4,25 (3)	4,25 (3)
	(22) superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	11,00 (3)	11,00 (3)
	(33) superiore a 9,5% e inferiore o uguale a 21% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15% in peso	0,1100 (2) per kg	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	0,3000 (2) per kg	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore a 39%	0,5450 (2) per kg	0,5450 (2) per kg
	2. superiore a 45%	0,6100 (2) per kg	0,6100 (2) per kg
04.03	Burro (4):		
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84% (5):		
	(I) uguale o superiore a 62% ed inferiore a 82% e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (8)	75,00	75,00
	- le altre destinazioni	94,00	87,00
	(II) uguale o superiore a 82%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (8)	99,70	99,70
	- le altre destinazioni	125,00	115,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
		Dal 3-10-1970 Al 7-10-1970	Dall'8-10-1970 Al 20-10-1970
04.03 (*segue*)	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:		
	(I) superiore a 84% ed inferiore o uguale a 98%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (8)	99,70	99,70
	- le altre destinazioni	125,00	115,00
	(II) superiore a 98% ed inferiore o uguale a 99,5%	152,00	152,00
	(III) superiore a 99,5%	156,00	156,00
04.04	Formaggi e latticini (6) (7):		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
	II. altri:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	36,00	36,00
	- la zona F (8)	38,00	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	25,00	25,00
	- le altre destinazioni	43,00	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	30,00	30,00
	D. Formaggi fusi:		
	II. altri, aventi tenore, in peso di materie grasse:		
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex 1. inferiore o uguale a 46% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	0	0
	- le altre destinazioni	10,00	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	0	0
	- le altre destinazioni	10,00	10,00
	(22) uguale o superiore a 20%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	0	0
	- le altre destinazioni	27,00	27,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
		Dal 3-10-1970 Al 7-10-1970	Dall'8-10-1970 Al 20-10-1970
04.04 (*segue*)	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	0	0
	- le altre destinazioni	10,00	10,00
	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	0	0
	- le altre destinazioni	27,00	27,00
	(33) uguale o superiore a 40%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	3,00	3,00
	- le altre destinazioni	43,00	43,00
	ex 2. superiore a 46% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	0	0
	- le altre destinazioni	10,00	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	0	0
	- le altre destinazioni	27,00	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	3,00	3,00
	- le altre destinazioni	43,00	43,00
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 55%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	3,00	3,00
	- le altre destinazioni	43,00	43,00
	(22) uguale o superiore a 55%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	3,00	3,00
	- le altre destinazioni	54,00	54,00
	b) superiore a 36%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	3,00	3,00
	- le altre destinazioni	54,00	54,00
	E. altri:		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	ex a) inferiore o uguale a 47%:		
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino:		
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera	40,00	40,00
	- le altre destinazioni	50,00	50,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) Dal 3-10-1970 Al 7-10-1970	Dall'8-10-1970 Al 20-10-1970
04.04 (*segue*)	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca uguale o superiore a 30%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera	40,00	40,00
	- le altre destinazioni	50,00	50,00
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:		
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50% e di una maturazione:		
	(aa) inferiore a 3 mesi:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	20,00	20,00
	- le altre destinazioni	59,00	59,00
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	20,00	20,00
	- le altre destinazioni	59,00	59,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	18,00	18,00
	- la Svizzera	7,50	7,50
	- le altre destinazioni	45,00	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	8,00	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera	7,50	7,50
	- le altre destinazioni	15,00	15,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano:		
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera	7,50	7,50
	- le altre destinazioni	45,00	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	18,00	18,00
	- la zona E (8)	40,36	40,36
	- la zona F (8)	27,56	27,56
	- la Svizzera	7,50	7,50
	- l'Australia	41,00	41,00
	- il Giappone	59,00	59,00
	- Portorico	40,00	40,00
	- il Canada	43,00	43,00
	- le altre destinazioni	45,00	45,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
		Dal 3-10-1970 Al 7-10-1970	Dall'8-10-1970 Al 20-10-1970
04.04 (segue)	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	18,00	18,00
	- la zona F (8)	25,56	25,56
	- la Svizzera	7,50	7,50
	- le altre destinazioni	38,00	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera	7,50	7,50
	- le altre destinazioni	45,00	45,00
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	18,00	18,00
	- la zona E (8)	40,36	40,36
	- la zona F (8)	27,56	27,56
	- la Svizzera	7,50	7,50
	- l'Australia	41,00	41,00
	- il Giappone	59,00	59,00
	- Portorico	40,00	40,00
	- il Canada	43,00	43,00
	- le altre destinazioni	45,00	45,00
	II. non nominati:		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	40,00	40,00

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 73,05.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 73,05.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *E*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *E* non vengono prese in considerazione.

(6) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *D*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *D* non vengono prese in considerazione.

(7) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(8) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede CEE, è il seguente:

ZONA *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

ZONA *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

ZONA *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

ZONA *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

ZONA *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compreso l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

ZONA *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(10787)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per titoli, a milleduecentocinquanta posti di coadiutore in prova nelle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380 e, in particolare, l'art. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Considerato che, alla data di entrata in vigore della citata legge 3 giugno 1970, n. 380, risultavano globalmente disponibili milleduecentocinquanta posti di coadiutore nel ruolo del personale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per titoli, a milleduecentocinquanta posti di coadiutore in prova (parametro 120) nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale non insegnante di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari, degli istituti delle università e degli osservatori astronomici e vesuviano, in servizio nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti e negli osservatori astronomici e vesuviano, con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle università, agli istituti e agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei titoli e requisiti di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
b) avere compiuto alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso il 18° anno di età: si prescinde dal limite massimo di età previsto per l'ammissione ai concorsi dalle vigenti disposizioni;
c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) avere il godimento dei diritti politici;
e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
f) avere l'idoneità fisica all'impiego;
g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
l) il proprio domicilio e recapito;
m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;
n) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal capo dell'amministrazione alla quale appartengono, e cioè dal rettore dell'università o istituto di istruzione universitaria o dal direttore dell'osservatorio astronomico, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

I titoli valutabili sono i seguenti, con l'attribuzione dei punteggi sotto indicati:

1) *Servizio*: fino a punti 15, così ripartiti:

a) punti 1 per ogni anno di servizio prestato, con mansioni proprie della carriera esecutiva o di carriere superiori, presso le università, gli istituti statali di istruzione universitaria e gli uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione;
b) punti 0,50 per ogni anno di servizio prestato, con mansioni proprie di una carriera inferiore a quella esecutiva, presso le università, gli istituti statali di istruzione universitaria e gli uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione;
c) punti 0,25 per ogni anno di servizio prestato presso amministrazioni statali.

2) *Titolo di studio*: fino a punti 6, così ripartiti:

a) fino a punti 2 per il titolo richiesto per l'ammissione al concorso, tenendo conto della votazione riportata;
b) fino a punti 4 per titoli di studio superiori, tenendo conto della durata dei vari corsi di studio e delle votazioni conseguite.

3) *Specializzazioni*: fino a punti 5, così ripartiti:

a) punti 1,50 per conoscenza di lingue straniere;

b) punti 1 per conoscenza di macchine contabili, o meccanografiche o riproduttrici;

c) punti 1 per conoscenza della dattilografia;

d) punti 1 per conoscenza della stenografia;

e) punti 0,50 per altre specializzazioni.

4) *Benemerenze belliche*: fino a punti 4, così ripartiti:

a) possesso della qualifica di ex combattente (o qualifica equiparata): punti 2;

b) ricompense al valor militare: fino a punti 1;

c) servizio in zona di operazioni: fino a punti 1.

5) *Altri titoli*: fino a punti 3, così ripartiti:

a) fino a punti 2 per idoneità in concorsi presso le università, gli istituti statali di istruzione universitaria e le amministrazioni statali;

b) fino a punti 1 per altri titoli, che servano a dimostrare la preparazione del candidato e la sua idoneità a ricoprire il posto cui aspira.

Si terrà conto unicamente dei titoli documentati entro il termine previsto dal precedente art. 4.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante dalla votazione riportata nella valutazione dei titoli e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel « Bollettino Ufficiale » - Parte II - del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autentica su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3 abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione, legalizzata da un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1973

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1973
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 11

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . (*a*), nat . . a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . ., chiede di assere ammess . . a partecipare al concorso riservato, per titoli, a milleduecentocinquanta posti di coadiutore in prova (parametro 120) nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, concorso indetto con decreto ministeriale 16 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1973, registro n. 61, foglio n. 11, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 21 settembre 1973.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);
4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);
5) di essere in possesso del seguente titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado:
6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);
7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
8) di essere dispost . ., in caso di nomina, ad accettare qualunque residenza;
9) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*)

. . . .

. sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . (provincia di .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*) .
. . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
. sottoscritt . . allega, altresì, la dichiarazione prevista dall'art. 4, utimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito: .

Luogo e data . .

Firma (*h*)

. . .

(*a*) cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri;
(*b*) coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;
(*c*) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione);
(*d*) in caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti;
(*e*) indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
(*f*) da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile;
(*g*) l'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale;
(*h*) la firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

(11040)

Istituzione di un corso speciale per il conseguimento della abilitazione limitatamente all'insegnamento negli istituti professionali di Stato per alunni ciechi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074;
Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni, concernenti «Nuove classi di abilitazione all'insegnamento secondario e nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, di insegnante di arte applicata e di assistente nei licei artistici»;
Viste le ordinanze ministeriali 6 maggio 1972, 5 agosto 1972, 7 agosto 1972 e 4 ottobre 1972, emanate in materia di corsi abilitanti speciali per l'anno scolastico 1971-72;
Sentito il parere del comitato degli esperti di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074;
Considerata la opportunità di fare svolgere il corso abilitante speciale, di cui all'art. 14 della predetta legge nel periodo delle vacanze estive, allo scopo di non arrecare turbamento al normale andamento dell'anno scolastico 1972-73;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 14 della già citata legge 6 dicembre 1971, n. 1074, sarà svolto un corso speciale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, riservato agli insegnanti sprovvisti di abilitazione, in possesso del titolo di studio richiesto, che prestano o prestavano servizio, all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 1074/1971, negli istituti professionali di Stato preposti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione professionale dei ciechi.
Il corso, a carattere interregionale, si svolgerà a Firenze nei locali dell'Istituto professionale statale «A. Nicolodi» ed a Napoli nei locali dell'Istituto professionale statale «P. Colosimo» secondo il piano istitutivo formulato dalle commissioni regionali della Toscana e della Campania in base alle proposte dei predetti istituti.

Art. 2.

Le domande di partecipazione al corso, recanti in calce la dichiarazione di servizio da parte del capo di istituto, indirizzate ai sovrintendenti scolastici di Firenze o di Napoli, a seconda che l'abilitando presti o prestasse servizio nei citati istituti «Nicolodi» di Firenze o «Colosimo» di Napoli, devono essere presentate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla scuola di appartenenza ed inviate rispettivamente per il tramite dell'istituto statale «A. Nicolodi» di Firenze e «P. Colosimo» di Napoli.

Art. 3.

La commissione regionale della Toscana e quella della Campania nominano su designazione dei presidi degli istituti Nicolodi e Colosimo, il corpo docente dei corsi ed approvano i piani di studio e di attività, formulati dai corpi docenti, adattando le direttive generali alle esigenze di ciascun corso ed avendo cura di sviluppare in maniera adeguata le parti in cui le direttive si articolano.
I partecipanti ai corsi possono collaborare con i corpi docenti all'organizzazione dei corsi stessi ed all'attuazione dei piani di studio proponendo idonee forme di attività (gruppi di studio, tirocinio guidato, seminari, applicazioni, esercitazioni ed eventuali visite).
Le proposte dei piani di studio e di attività si intendono approvate qualora le commissioni regionali non comunichino le proprie osservazioni entro quindici giorni dalla data in cui hanno ricevuto le proposte.

Art. 4.

I compensi, nelle misure previste dall'art. 6, saranno a carico dei fondi accreditati sul cap. 1113 dell'esercizio finanziario 1973.

Art. 5.

Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, si applicano, in quanto compatibili con le finalità e la particolare natura del corso, le disposizioni impartite sui corsi abilitanti speciali di cui all'art. 5 della citata legge 1074.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1973

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1973
Registro n. 57, foglio n. 233

(11117)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astrofisico di Catania.

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 47-48 del 23-30 novembre 1972, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1972, registro n. 50, foglio n. 184, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astrofisico di Catania.
Nel medesimo Bollettino Ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 15 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1972, registro n. 50, foglio n. 185, con cui è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(11012)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di otto tenenti medici di polizia in servizio permanente

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 giugno 1962, n. 885, istitutiva del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 7 febbraio 1968, n. 75, sul riordinamento del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, n. 1286, recante norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che nell'organico degli ufficiali medici di polizia risultano vacanti otto posti, che occorre coprire mediante pubblico concorso, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 885;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la nomina di otto tenenti medici di polizia in servizio permanente.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore ad anni 32. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili;

c) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all'esercizio professionale;

d) buona condotta;

e) incondizionata idoneità fisica al servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio F.A.P. - Divisione ufficiali, dovranno essere presentate alla prefettura nella cui provincia l'interessato risiede entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande deve risultare dal bollo a data apposto dalle prefetture.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il suddetto termine.

Il candidato dovrà indicare nella domanda:

cognome, nome, data e luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

il distretto militare di appartenenza;

i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

indirizzo;

stato civile con le generalità complete, se coniugato, della consorte;

l'eventuale possesso di titoli di preferenza nella nomina;

di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, nella forma stabilita dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 152. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio, o, se militare, dall'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno, altresì, presentare alle prefetture entro il termine di cui al precedente articolo 2, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia autenticata, rilasciata in conformità all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia autentica, rilasciata in conformità alle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il concorrente, qualora non sia in possesso del diploma originale di abilitazione, dovrà produrre, in sua vece, un certificato della competente università, in carta da bollo, attestante la conseguita abilitazione ed il voto complessivo riportato nell'esame di Stato.

E' valido, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive disposizioni;

c) eventuali titoli che sono valutabili a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, n. 1286, e cioè: votazioni complessive riportate in sede di esame di laurea e di abilitazione professionale, incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche, specializzazioni, libere docenze, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionali, pubblicazioni, vincita o idoneità in precedenti concorsi sanitari presso enti pubblici.

I titoli accademici devono essere prodotti in originale o copia autentica in conformità all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Gli altri documenti devono essere rilasciati dalle competenti autorità amministrative e prodotti su carta da bollo.

Per le pubblicazioni che i candidati intendono esibire debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633; non è ammessa la presentazione in bozze di stampa o dattiloscritti o manoscritti di lavori.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà accertato mediante visita medico-collegiale da eseguirsi da una commissione nominata dal Ministero dell'interno.

Art. 5.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso è costituita a norma dell'art. 4 della legge 26 giugno 1962, n. 885.

La commissione stessa, previa determinazione dei criteri di massima e successiva valutazione dei singoli titoli di ciascun candidato, attribuirà il punteggio spettante per i titoli.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) patologia speciale medica;
2) patologia speciale chirurgica;
3) semeiotica e clinica medica;
4) semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza;

5) igiene con applicazione alle collettività militari;
6) elementi di medicina legale e di antropologia criminale

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1) e 2) e quella orale su tutto il programma.

I temi saranno stabiliti dalla commissione. I candidati svolgeranno ciascun tema, in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'ausilio di libri o manoscritti.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 8 e 9 gennaio 1974, alle ore 8, in Roma, presso l'Accademia del Corpo, via Pier della Francesca n. 3.

Art. 8

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva verrà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voto saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 9.

Per l'ammissione e per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.

Art. 10.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove di esame dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio F.A.P. - Divisione ufficiali, entro il quindicesimo giorno dalla data della prova orale i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina.

Art. 11.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire direttamente al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio F.A.P. - Divisione ufficiali, entro trenta giorni dalla notifica dei risultati del concorso, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;
5) certificato dal quale risulti la posizione del candidato nei riguardi degli obblighi militari.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione a presentarli.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e gli impiegati dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).

Art. 12.

Gli idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso, che abbiano comprovato, a termine dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, sono nominati tenenti medici di polizia in servizio permanente.

L'anzianità assoluta nel grado è fissata dal decreto di nomina a tenente medico; l'anzianità relativa è stabilita secondo l'ordine della graduatoria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1973

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1973
Registro n. 26 *Interno, foglio n.* 390

(11149)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rinvio delle prove scritte dei concorsi a quarantuno posti di assistente tecnico in prova del genio militare e a duecentootto posti di coadiutore in prova della difesa.

Le prove scritte dei concorsi a quarantuno posti di assistente tecnico in prova del genio militare e a duecentootto posti di coadiutore in prova della difesa indetti, rispettivamente, con decreto ministeriale 29 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 26 giugno 1973, e con decreto ministeriale 23 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 5 marzo 1973, già fissate per i giorni 1 e 2 ottobre 1973, presso il palazzo dello sport, Roma-Eur, con inizio alle ore 8, sono state rinviate a data da stabilirsi.

I candidati saranno avvertiti singolarmente del nuovo diario delle prove scritte, del quale peraltro verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11193)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i decreti n. 45409/A e 45409/B del 6 novembre 1972 con i quali il medico provinciale di Chieti ha indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Chieti al 30 novembre 1970 e 1971;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice dei predetti concorsi;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Chieti, dell'ordine provinciale dei medici e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1965, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il verbale n. 151/15 dell'11 luglio 1973 del Consiglio regionale d'Abruzzo;

Decreta:

La commissione giudicatrice dei concorsi indicati in premessa è così costituita:

Presidente:

Leonida dott. Leone, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Scozzarella dott. Enzo, medico provinciale capo del Ministero della sanità;
Siani dott. Attilio, vice prefetto ispettore - Prefettura di Chieti;
Di Bartolomeo prof. Alessandro, primario chirurgo in servizio presso l'ospedale civile di Lanciano;
Sergiacomi prof. Arturo, docente in patologia medica in servizio presso l'ospedale civile di Lanciano;
Salvatore dott. Luciano, medico condotto del comune di Bucchianico.

Segretario:

Censi Buffarini dott. Paolo, in servizio presso il Ministero della sanità.

Gli esami si effettueranno in Lanciano ed avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà, inoltre, pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della regione Abruzzo, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Chieti, della prefettura di Chieti e dei comuni interessati.

Chieti, addì 12 settembre 1973

Il medico provinciale: BARGAGNA

(11121)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 6679/72 in data 16 gennaio 1973 con il quale si è proceduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1968;

Considerato che il dott. Giuseppe Giani ha fatto pervenire le dimissioni da presidente del predetto concorso;

Visto il telegramma n. 3002.VIII.II.8.C.1826, in data 21 maggio 1973, con il quale il Ministero della sanità, in sostituzione del predetto dott. Giani Giuseppe, ha designato il dott. Giovanni Maraiulo, direttore di sezione del Ministero della sanità;

Ritenuto di dover procedere, nel senso anzidetto, alla integrazione della commissione giudicatrice del concorso sopra specificato;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211; il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Per i motivi di cui in narrativa, in sostituzione del dottor Giuseppe Giani, dimissionario, il dott. Giovanni Maraiulo, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Avellino e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Avellino e dei comuni interessati.

Avellino, addì 31 agosto 1973

Il medico provinciale

(11153)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 1973, n. **16.**

Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 34 del 7 agosto* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di conservare l'equilibrio delle biocenosi naturali ed evitare la riduzione o l'estinzione di alcune specie della fauna inferiore, si applica la presente legge nell'ambito del territorio provinciale.

Art. 2.

E' vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche, o asportarne uova, larve, adulti.

Art. 3.

Il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste può autorizzare la raccolta di nidi di formiche, di uova, larve, adulti, per scopi scientifici e didattici, fatto salvo il benestare del proprietario del fondo.

La richiesta di autorizzazione va redatta in carta legale e indirizzata all'ispettorato ripartimentale delle foreste; essa deve specificare lo scopo della raccolta ed i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'utorizzazione.

L'autorizzazione è personale, deve indicare la durata del permesso, la località di raccolta, nonché la quantità di nidi o di insetti dei quali è consentita la raccolta.

Art. 4.

Nel territorio provinciale è vietato offrire in vendita e commerciare nidi di formiche, nonché uova, larve, adulti di tale specie.

Art. 5.

Nel territorio della provincia è vietata durante l'intero arco dell'anno la cattura di uova e girini di tutte le specie di anfibi. Dal 1° marzo al 30 aprile è vietata la cattura di tutte le specie del genere rana, L. (rana); dal 1° aprile al 30 giugno è vietata la cattura di tutte le specie del genere Helix, L. (lumaca con chiocciola). Nel restante periodo dell'anno la cattura di rane adulte e lumache è consentita per una quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo per persona e per genere, a meno che non sia interdetta dal proprietario del fondo.

E' vietata la cattura di lumache e rane, durante la notte da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

Art. 6.

Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del presidente della giunta provinciale, nonché gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi e gli agenti giurati designati dai comuni, loro consorzi, nonché da enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, su autorizzazione della giunta provinciale.

Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al pretore.

Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono stabilite le norme per il coordinamento del servizio degli agenti giurati, ferme restando le disposizioni di cui al regio decreto 26 settembre 1935, n. 1952.

Art. 7.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 o non ottemperi alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione di cui all'art. 3, terzo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 20.000 e massima di L. 60.000 ed alla confisca amministrativa degli insetti.

Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 5, primo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 10.000 e massima di L. 60.000 ed alla confisca amministrativa di uova, girini, rane e lumache.

Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 5, secondo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 20.000 e massima di L. 120.000 ed alla confisca amministrativa di uova, girini, rane e lumache.

Le violazioni alle norme di cui ai precedenti commi sono presunte quando, a formale intimazione, sia opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto.

In tal caso deve essere applicata la sanzione amministrativa pari al massimo delle rispettive somme previste.

Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nella sanzione di cui ai precedenti commi la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.

La formale intimazione all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto, di cui al terzo comma del presente articolo, può essere esercitata dagli agenti incaricati dell'osservanza della presente leg-

ge, oltre che nelle zone di naturale diffusione delle formiche, delle lumache, delle rane, anche lungo le strade di accesso a tali zone e lungo quelle che, pur restando al di fuori delle stesse, servono a chi vuole accedervi.

Art. 8.

Delle violazioni di cui agli articoli 2, 3, terzo comma, 4 e 5 deve essere redatto apposito verbale.

Copia di esso deve essere immediatamente consegnata al trasgressore o alle persone indicate al sesto comma dell'art. 7 e, ove ciò non fosse possibile o venisse opposto rifiuto, sarà provveduto entro dieci giorni al suo invio a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante all'ispettorato ripartimentale delle foreste, che determina la somma dovuta per l'infrazione e ne dà comunicazione al trasgressore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La sanzione amministrativa deve essere assolta entro trenta giorni mediante versamento, al tesoriere della provincia, della somma indicata nella comunicazione.

Art. 9.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o dal ricevimento del verbale a mezzo posta, ingiunge all'obbligato, con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di pagare, entro trenta giorni dalla notificazione, la somma dovuta maggiorata della metà.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinnanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Art. 10.

Le somme riscosse ai sensi degli articoli 8 e 9 saranno introitate nel bilancio della provincia.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

L'assessore sostituto
del presidente della giunta provinciale
MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(10585)

LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 1973, n. **17**.
Protezione della flora alpina.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 7 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di tutelare il patrimonio floristico naturale nel territorio della provincia, si applica la disciplina stabilita dalla presente legge.

Art. 2.

Sono considerate tipiche dell'ambiente alpino, e come tali protette, tutte le specie erbacee, arbustive, di muschi e licheni che hanno diffusione naturale e spontanea nel territorio della provincia.

Art. 3.

E' vietata la raccolta o la detenzione delle seguenti specie o di parte di esse:

1. *Typha L.*, tutte le specie - Mazzasorda, Stiancia, Pagafrati;
2. *Erythronium dens canis, L.*, - Dente di cane;
3. *Lilium bulbiferum, L.*, - Giglio rosso;
4. *Lilium martagon, L.*, - Martagone, Riccio di dama;
5. *Fritillaria, Planch.*, tutte le specie - Fritillaria;
6. *Cypripedium calceolus, L.*, - Pianella della Madonna, Scarpetta di Venere;
7. *Melandrium elisabethae, Rohrb.*, - Garofano di Elisabetta;
8. *Nymphaea alba, L.*, - Ninfea, Carfàno;
9. *Nuphar luteum, S. et S.*, - Nannufaro, Ninfea gialla;
10. *Anemone alpina, L.*, sottospecie sulfurea - Anemone alpina;
11. *Dictamnus albus, L.*, - Frassinella, Limonella;
12. *Daphne, L.*, tutte le specie - Dafne, Mezereo, Fior di stecco;
13. *Primula auricola, L.*, - Primola auricola, Orecchia d'orso;
14. *Primula spectabilis, Tratt.*, - Primola vistosa;
15. *Phyteuma comosus, L.*, - Raponzolo di roccia;
16. *Leontopodium alpinum, Cass.*, - Stella alpina, Edelweiss;
17. *Taxus baccata, L.*, - Tasso, Albero della morte;
18. *Ruscus aculeatus, L.*, - Pungitopo;
19. *Ilex aquifolium, L.*, - Agrifoglio.

L'elenco di cui al precedente comma può essere modificato con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Art. 4.

Nel territorio provinciale è consentita la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di non più di 1 chilogrammo di muschi allo stato fresco, di licheni e di cinque assi fiorali (steli fioriferi) per ognuna delle specie della flora spontanea diverse da quelle elencate all'art. 3.

Di detta flora è tuttavia vietata l'estirpazione della pianta nonché di tuberi, radici, rizomi e stoloni, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5.

Nessuna limitazione è posta al coltivatore diretto, proprietario o affittuario, per la raccolta a proprio uso delle piante coltivate e di quelle infestanti i terreni coltivati.

Art. 5.

Il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste può autorizzare la raccolta di piante protette, o di parte di esse, comprese quelle indicate all'art. 3 della presente legge, per scopi scientifici, didattici o farmaceutici e officinali, fatto salvo il benestare del proprietario del fondo.

La richiesta di autorizzazione va redatta in carta legale ed indirizzata all'ispettorato ripartimentale delle foreste; essa deve specificare lo scopo della raccolta ed i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione è personale, deve indicare la durata del permesso, la località di raccolta, nonché la quantità e la qualità delle specie di piante delle quali è consentita la raccolta.

Art. 6.

Nel territorio provinciale è vietato offrire in vendita e commerciare le piante protette spontanee, o parti di esse.

Art. 7.

Sono escluse dal divieto o dalle limitazioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge le piante protette che provengono da colture fatte in giardini ed in stabilimenti di floricoltura.

Tali piante e fiori tuttavia, se posti in commercio, devono essere accompagnati dal certificato di provenienza redatto dal floricoltore.

Art. 8.

Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del presidente della giunta provinciale, nonché gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi e gli agenti designati da comuni, loro consorzi nonché da enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, su autorizzazione della giunta provinciale.

Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al pretore.

Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono stabilite le norme per il coordinamento del servizio degli agenti giurati, ferme restando le disposizioni di cui al regio decreto 26 settembre 1935, n. 1952.

Art. 9.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7, secondo comma, o non ottemperi alle prescrizioni indicate nella autorizzazione di cui all'art. 5, terzo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 10.000 ed alla confisca amministrativa delle piante.

La violazione della norma di cui al comma precedente è presunta quando, a formale intimazione, sia opposto rifiuto alla apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto.

In tale caso deve essere applicata la sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 20.000.

Se la violazione è compiuta da chi è soggetto alla altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nella sanzione di cui ai precedenti commi la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.

Art. 10.

Delle violazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, terzo comma, 6 e 7, secondo comma, deve essere redatto apposito verbale. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante al capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste.

Una copia di esso deve essere immediatamente consegnata al trasgressore o alle persone indicate al quarto comma dell'art. 9 e, ove ciò non fosse possibile o venisse opposto rifiuto, il verbalizzante trasmetterà all'ispettorato ripartimentale delle foreste anche detta copia, che verrà spedita agli interessati a cura dell'ufficio medesimo entro dieci giorni, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La sanzione amministrativa deve essere assolta entro trenta giorni dalla consegna diretta o dal ricevimento a mezzo posta del verbale stesso, mediante versamento al tesoriere della provincia della somma indicata nella comunicazione.

Art. 11.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o dal ricevimento del verbale a mezzo posta, ingiunge all'obbligato, con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di pagare, entro trenta giorni dalla notificazione, la somma dovuta maggiorata della metà.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinnanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Art. 12.

Le somme riscosse ai sensi degli articoli 10 e 11 saranno introitate nel bilancio della provincia.

Art. 13.

E' abrogata la legge regionale 28 giugno 1962, n. 10.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

L'assessore sostituito
del presidente della giunta provinciale
MARZIANI

Visto, il commissario del Governo per la provincia: BIANCO

(10586)

LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1973, n. **18.**

Norme per la disciplina della raccolta dei funghi.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 7 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza dei funghi, si applica la disciplina stabilita dalla presente legge.

Art. 2.

Nel territorio della provincia la raccolta dei funghi spontanei, anche se non commestibili, è ammessa per una quantità giornaliera non superiore ai due chilogrammi per persona, a meno che non sia interdetta dal proprietario del fondo.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2, qualora ricorrano particolari favorevoli condizioni di produzione, il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, sentito il parere dell'ufficio forestale comprensoriale, può autorizzare, nel limite massimo di cinque permessi annuali ogni mille ettari di territorio, la raccolta giornaliera per persona di una quantità di funghi superiore ai due chilogrammi, a meno che non sia interdetta dal proprietario del fondo.

La richiesta di autorizzazione va redatta in carta legale e indirizzata all'ispettorato ripartimentale delle foreste; essa deve specificare lo scopo della raccolta ed i dati relativi alla persona per la quale si chiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione è personale, deve indicare con chiarezza il perimetro delle località di raccolta, la quantità massima giornaliera concessa e la durata del permesso che non può comunque eccedere l'arco dell'anno solare nel quale è stata rilasciata.

Detta autorizzazione è riservata esclusivamente a coloro per i quali la raccolta costituisce fonte di lavoro e di sussistenza.

Con le modalità previste nei commi precedenti analoga autorizzazione può essere rilasciata dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste a gruppi micologici in occasione di mostre di corsi e di congressi nazionali ed internazionali aventi carattere culturale, scientifico e didattico.

Art. 4.

Con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta medesima, la raccolta può venire vietata in quei settori del territorio nei quali, su proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, venissero a prevedersi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.

Art. 5.

E' vietato, nell'ambito del territorio della provincia, usare nella raccolta dei funghi rastrelli, uncini o altri mezzi che possono provocare danneggiamento allo strato humifero del terreno, nonché effettuare la raccolta di funghi durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole anche mediante l'impiego di lampade o altri mezzi di illuminazione.

Art. 6.

Chiunque, nell'ambito delle zone di vegetazione naturale dei funghi e delle relative strade di accesso, è trovato in possesso di una quantità di funghi superiore ai due chilogrammi previsti dall'art. 2, o in contrasto ai divieti previsti dagli articoli 4 e 5, o non ottemperi alle prescrizioni indicate nell'art. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 10.000 e massima di L. 60.000 ed alla confisca amministrativa dei funghi.

La violazione della norma di cui al comma precedente è presunta quando, nell'ambito delle zone di vegetazione naturale dei funghi e delle loro strade di accesso, a formale intimazione sia opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili o degli altri mezzi di trasporto.

In tal caso deve essere applicata la sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 60.000.

Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nella sanzione di cui ai precedenti commi la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione, o vigilanza.

A sensi del primo e secondo comma del presente articolo, si intendono per strade di accesso, oltre a quelle di penetrazione nelle zone di vegetazione naturale dei funghi, anche le strade che, pur restando al di fuori delle stesse, servono a chi vuole accedere alle zone medesime.

Art. 7.

Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del presidente della giunta provinciale, nonché gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi e gli agenti giurati designati dai comuni, loro consorzi, nonché da enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, su autorizzazione della giunta provinciale.

Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al pretore.

Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono stabilite le norme per il coordinamento del servizio degli agenti giurati, ferme restando le disposizioni di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.

Costituisce in ogni caso dovere morale e civico per ogni onesto cercatore di funghi ed in particolare per gli iscritti a gruppi micologici, fare opera di convinzione intesa al rispetto delle norme contenute nella presente legge affinché la raccolta dei funghi non ne comprometta ulteriormente la propagazione e ne accentui la distruzione e non debba, pertanto, essere definitivamente vietata.

Art. 8.

Delle violazioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, deve essere redatto apposito verbale.

Copia di esso deve essere immediatamente consegnata al trasgressore o alle persone indicate al quarto comma dell'art. 6 e, ove ciò non fosse possibile, o venisse opposto rifiuto sarà provveduto entro dieci giorni al suo invio a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante allo ispettorato ripartimentale delle foreste, che determina la somma dovuta per l'infrazione e ne dà comunicazione al trasgressore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La sanzione amministrativa deve essere assolta entro trenta giorni mediante versamento al tesoriere della provincia della somma indicata nella comunicazione.

Art. 9.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o dal ricevimento del verbale a mezzo posta, ingiunge all'obbligo, con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di pagare entro trenta giorni dalla notificazione la somma dovuta, maggiorata della metà.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinnanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Art. 10.

Le somme riscosse ai sensi degli articoli 8 e 9 saranno introitate nel bilancio della provincia.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

L'assessore sostituto
del presidente della giunta provinciale
MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(10587)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.